



COMUNE DI OLLOLAI
Provincia di Nuoro
Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO PERMANENTE

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Il Decreto del Ministero della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021 che ha integrato il Decreto succitato;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 09 luglio 2025 – *“Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.”*;
- Nota n. 30079 del 17.07.2025 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Edilizia, Sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione nuovo bando regionale permanente.
- Con determinazione **n. 343 del 29/10/2025** del Responsabile Unico del Comune di Ollolai.

RENDE NOTO

CHE CON DECORRENZA 29 OTTOBRE E FINO AL 14 NOVEMBRE 2025 I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, A VALERE PER L'ANNO 2025 SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Residenza anagrafica nel Comune di **OLLOLAI** e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
2. Non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
3. **Essere conduttore di un alloggio di civile abitazione, adibito ad abitazione principale o esclusiva, di proprietà privata**, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli), **con contratto di locazione regolarmente registrato. Sono ammessi altresì i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.**

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

4. Essere titolari di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare:

a) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74.

b) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 2.320,00.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

ART. 3 REDDITO

Si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO 2025 di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n° 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro un contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelli sotto elencati.

- a) **DSU e Attestazione ISEE**, redatti secondo la normativa vigente;
- b) **Copia del contratto di locazione** regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente (da allegare in copia non autenticata);
- c) **Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno**;
- d) **Fotocopia ricevute** comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di Novembre 2025, o fino alla durata del contratto di locazione. Quelle successive dovranno essere presentate del beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- e) **Certificazione attestante l'invalidità per i disabili** (da allegare in copia non autenticata);
- f) **Copia documento di Identità**, in corso di validità.

ART. 6

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il sussidio eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

ART. 7 PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi

1) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€15.688,40), come indicato all'art.1 punto 4 lettera a), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (Fascia A);	PUNTI 2
2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 1 punto 4 lettera b) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto risulti non inferiore al 24% (Fascia B);	PUNTI 1

Per il punto 1)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74.

Per il punto 2)

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	
14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00.

ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando. In caso di incompletezza della stessa, si dà atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le rettifiche e/o variazioni del caso.

b) Formazione della graduatoria.

Si procede alla formulazione della graduatoria **provvisoria**, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata ed esposta per 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi fra i componenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 9 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili.

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Il contributo è così calcolato:

a) reddito annuo **imponibile** complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (**Fascia A**), esso corrisponde alla parte del canone di locazione effettivamente pagato eccedente il canone considerato sopportabile (14% del reddito) fino alla concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della **fascia A** ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 1 punto 4 lettera b) (**Fascia B**) esso corrisponde alla parte del canone di locazione effettivamente pagato eccedente il canone considerato sopportabile (24% del reddito) fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui;

Il contributo verrà erogato per l'anno 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

ART. 10
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli forniti dal Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

ART. 11
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ollolai, completa della documentazione richiesta dovrà con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ollolai, negli orari di apertura al pubblico.
- a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ollolai

ENTRO LE ORE 13 DEL 14 NOVEMBRE 2025

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale è regolare se la data del timbro di partenza è compresa nel periodo sopraddeito.

L'Ufficio Servizi Sociali è **a disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda.**

ART. 12
NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia.

Ollolai, 28.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (DR. DAVIDE SORO)